



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 luglio 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Buttapietra n. 19 del 27 giugno 2025 e relativi atti allegati, pervenuta in data 7 luglio 2025 e acquisita al prot. Corte dei conti n. 4804 in pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Emanuele MIO;

FATTO

Il Comune di Buttapietra ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 19 del 27 giugno 2025, con relativi allegati, inerente all'operazione di costituzione di una società *in house* (Newco SpA), finalizzata all'affidamento, in favore della costituenda società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i 58 comuni ricompresi nel territorio di competenza del Consiglio di bacino Verona Nord.

Nell'atto deliberativo si dà conto che l'operazione societaria trae origine dal provvedimento n. 11 del 4 giugno 2025 con cui l'Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord, ha disposto l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni ricompresi nel proprio territorio, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco SpA per la durata di anni 15 decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società *in house*, previa sua costituzione da parte dei Comuni del bacino di competenza. Con tale provvedimento, l'Assemblea di bacino ha altresì approvato, contestualmente: a) la relazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 *"contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 e dell'art. 3 bis, c. 1 bis, del DL 138/2011 integrata con [il] piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e i contenuti di business plan con relativa analisi di sensitività, e con l'asseverazione di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 17, comma 4"*; b) lo schema di contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025; c) lo schema di statuto; d) la convenzione; e) la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo.

Per quanto di rilievo, con la citata deliberazione è stato, inoltre, disposto:

- di approvare l'atto costitutivo comprensivo dello schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo;
- di approvare il piano industriale, il piano economico finanziario, la relativa asseverazione e lo schema di contratto di servizio;
- di assumere la partecipazione di capitale nella costituenda Newco SpA nella misura risultante dalla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di bacino

n. 11 del 4 giugno 2025 e di partecipare, conseguentemente, ai sistemi di amministrazione e controllo della predetta società una volta costituita secondo le previsioni statutarie e convenzionali, così da assicurare la corretta configurazione del modello c.d. *in house providing*;

- di subordinare la sottoscrizione della quota di partecipazione al capitale sociale al parere favorevole della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto o alla decorrenza del prescritto termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo senza che la Corte si sia pronunciata (silenzio assenso).

Nella deliberazione si dà atto che lo schema di atto deliberativo "*è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016 «T.U. in materia di società a partecipazione pubblica»*", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 10 giorni consecutivi, unitamente ad apposito modulo per proporre eventuali osservazioni che, entro la data fissata, non risultano essere pervenute.

Alla delibera sono allegati i pareri favorevoli, previsti dall'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile. Inoltre, è stato trasmesso il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 3) del d.lgs. n. 267/2000.

Unitamente alla delibera in esame si è fatto riferimento o sono stati trasmessi: la relazione ai fini dell'affidamento *in house* del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni del Consiglio di bacino Verona Nord, a cura di Etra SpA su incarico del Consiglio di bacino Verona Nord; la relazione tecnica sul Piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Consiglio di bacino Verona Nord; l'asseverazione *ex art. 14* del d.lgs. n. 201/2002 del Piano economico finanziario relativo all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel complesso dell'area costituita dai 58 comuni del Consiglio di bacino Verona Nord, rilasciata da abilitata società di revisione; lo schema del Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana fra il Consiglio di bacino Verona Nord e gli enti locali insistenti nel territorio dei comuni del bacino di competenza; il nuovo statuto societario della Newco SpA; lo schema di convenzione, avente valore di patto parasociale, per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società *in house* Newco SpA, costituita per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.

Dagli atti allegati alla delibera dell'Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord n. 11 del 4 giugno 2025, si evince che, all'esito dell'operazione, il Comune di Buttapietra assumerà la qualifica di socio, partecipando direttamente alla costituenda Newco SpA per un valore pari al 14,53% del capitale sociale,

apportando un conferimento di euro 65.366,94.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l'esame dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5 Tusp novellato

Come è noto, l'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti e gli aspetti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno inoltre qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del Tuel; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato (art. 5, co. 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, co. 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, co. 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

Peraltro, l'art. 5, co. 3, Tusp ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che *"in questa prospettiva (...) si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...). L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione"* (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5 del Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Comune insistente sul territorio del Consorzio di bacino Verona Nord acquista la qualità di socio nella "nuova società".

2. Sulla normativa, statale e regionale, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

L'ordito normativo in cui si inserisce la deliberazione comunale sottoposta al vaglio della Sezione lascia ristretti margini di manovra all'Ente, posto che la scelta dell'affidamento del servizio *"in house providing"* è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza delle disposizioni legislative (statali prima e regionali poi) dettate in materia.

Al riguardo, occorre ricordare che, a livello statale, si sono susseguiti plurimi interventi normativi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), tra i quali, appunto, va annoverato quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Da ultimo, con il d.lgs. n. 201/2022 recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, sono stati stabiliti principi e condizioni per raggiungere alti livelli qualitativi e di accessibilità dei servizi, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, assicurando la tutela della concorrenza e *“la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”* (così, in sintesi, recita l'art. 1, commi 1 e 3, del citato d.lgs.). L'articolato normativo definisce, all'art. 2, i *«servizi di interesse economico generale di livello locale»* o *«servizi pubblici locali di rilevanza economica»*, distinguendoli dai *«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete»* o *«servizi pubblici locali a rete»* caratterizzati, questi ultimi, dal poter essere organizzati *“tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Essi rispondono al comune requisito della necessità di un intervento pubblico, vuoi per lo svolgimento del servizio, vuoi per assicurarne l'accessibilità fisica ed economica degli utenti, la continuità e la non discriminazione.

Il legislatore ha visto poi con favore (prevedendone l'incentivazione e dando mandato alle regioni) la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o, comunque, in modo da consentire economie di scala o di scopo, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (art. 5). È anche prevista la possibilità di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato (art. 2, lettera e), anche attraverso una disposizione amministrativa, nel rispetto della disciplina unionale, distinguendo tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Le prime, sono riservate agli enti di governo dell'ambito o alle autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali, che non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. (così l'art. 6, il quale testualmente prevede che non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito).

Ancora prima, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. *“T.U. ambientale”*) aveva definito la *“gestione integrata dei rifiuti”* come il complesso delle attività (ivi compresa quella di spazzamento delle strade) volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevedendo, all'art. 203, una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni e riservando ai Comuni l'erogazione del servizio.

In continuità con le precedenti disposizioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, ha dato mandato alle regioni affinché venisse organizzato *“lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 (art. 3-bis, comma 1).* La disposizione ha fatto salve le eventuali *“disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma”*.

Il comma 1-bis ha rimesso, poi, le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma della gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo, unicamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali sono obbligati ad aderire (la norma include, espressamente, tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani). Nel caso di mancata adesione agli enti di governo, la disposizione prevede poteri sostitutivi in capo al Presidente della regione.

In ambito regionale, con la l.r. 31 dicembre 2012, n. 52, recante *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010)”*, la Regione del Veneto ha disciplinato l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo l'affidamento di tale funzione a enti, denominati Consigli di bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d'Ambito. In particolare, l'art. 3 della legge, rubricato *“Bacini territoriali e consigli di bacino”*, ha demandato alla Giunta regionale l'approvazione del riconoscimento dei bacini territoriali, di regola coincidenti con l'ambito provinciale, salvo le diverse proposte motivate degli enti locali di cui al comma 1-bis, che regola il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione (è prevista, all'art. 3-bis, la possibilità per il singolo comune di passare ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale).

È stato altresì previsto (cfr. artt. 4 e 5 della legge) che gli enti locali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino, istituiti in forza di convenzione, ai quali ultimi sono riservate le attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ai Consigli di bacino sono riservate, tra le altre, importanti funzioni

programmatorie e di indirizzo (cfr. art. 6), concretantesi: nella quantificazione della domanda di servizio; nella individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio; nella indicazione della procedura di affidamento del servizio medesimo; nella approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani; nella vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio; nella determinazione dei livelli di imposizione tariffaria.

Per garantire la distinzione tra le funzioni prettamente organizzative/programmatorie rimesse ai Consigli di bacino, l'art. 7 ha disposto che questi ultimi *“non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”*.

La Regione ha poi provveduto, con il decreto n. 118 del 30 dicembre 2022, a costituire il Comitato di bacino regionale, composto dai presidenti dei Consigli di bacino del Veneto, le cui competenze, già individuate dalla richiamata l.r. n. 52/2012, sono state integrate dall'art. 24 dell'elaborato A dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con dgr n. 988 del 9 agosto 2022. Per quanto di interesse, l'art. 24 annovera tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, l.r. n. 52/2012, le seguenti attività:

- approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;
- sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti, ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del d.lgs. n. 152/2006, per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati;
- adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
- approvazione del regolamento per l'applicazione della “Tariffa puntuale corrispettiva”, nonché l'approvazione delle relative “Tariffe all'utenza” in conformità alle disposizioni di ARERA (i Consigli di bacino approvano un'unica regolamentazione e tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali).

Sulla base delle sopra citate disposizioni, il Consiglio di bacino Verona Nord, con la delibera di Assemblea di bacino n. 11 in data 4 giugno 2025, all'esito di un articolato procedimento, i cui passaggi trovano conforto negli atti e relazioni allegate alla delibera, ha confermato ed approvato la scelta della forma di

gestione secondo modalità *in house providing*, da affidare alla costituenda Newco SpA. In particolare, con tale deliberazione è stato disposto:

- 1) di approvare la relazione, già approvata dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025, di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, contenente la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, integrata con l'allegato piano economico finanziario (PEF), avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 17, comma 4, e i contenuti di *business plan*, con relativa analisi di sensitività e con l'asseverazione di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 17, comma 4;
- 2) di approvare lo schema di contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema-tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025;
- 3) di approvare lo schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, di cui alla precedente deliberazione di Assemblea del Consiglio di bacino n. 12 del 31 luglio 2023;
- 5) di dare atto che il piano industriale e il piano economico finanziario rilevano anche per il valore di subentro spettante al gestore uscente, fermo restando che tale valore verrà aggiornato, se necessario, in relazione alla data di effettivo avvio della gestione *in house*;
- 6) di confermare la scelta dell'affidamento a società *in house* come modalità di gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022;
- 7) di disporre l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco SpA per la durata di anni 15, decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società *in house*.

Per addivenire alle descritte determinazioni, il Consiglio di bacino ha, dunque, preliminarmente valutato il piano industriale/PEF asseverato, che dimostra la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ha acquisito un apposito studio, commissionato ad Etra SpA, volto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in house*, che include anche un'analisi di *benchmark* sulla convenienza economica; ha acquisito lo schema di statuto societario e lo schema di convenzione tra la Newco SpA e i comuni aderenti, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto.

3. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, Tusp

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dall'art. 5, Tusp, con la necessaria premessa che, essendo già stata operata in sede assembleare del Consiglio di bacino la scelta sia in relazione al ricorso all'*in house* (quale modello di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) sia in relazione all'effettuanda operazione societaria, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all'ente procedente (negli stessi sensi, cfr. Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 8/2024/PASP).

3.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp stabilisce che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*". Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2). L'atto sottoposto ad esame, concernente la costituzione di nuovo organismo societario e susseguente partecipazione mediante sottoscrizione e conferimento di capitale, risulta adottato da una specifica delibera del Consiglio comunale dell'Ente conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), Tusp.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, Tusp, richiamato dal successivo art. 7, comma 2, si rinvia ai successivi paragrafi.

3.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, Tusp) e finalistici (art. 4, Tusp)

L'operazione di costituzione societaria in esame rispetta i vincoli previsti dall'art. 3 Tusp, in quanto con la costituzione della società Newco SpA, all'esito dell'operazione, il Comune deterrà partecipazioni dirette in società per azioni.

Per i vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, Tusp, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende costituire (comma 2).

Dall'esame della documentazione agli atti, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

In particolare, nella delibera si dà atto che l'operazione è volta all'affidamento in *house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni aderenti al Consiglio di bacino Verona Nord. Inoltre, con il provvedimento, viene altresì dato atto di approvare l'atto costitutivo della Newco SpA comprensivo dello schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, che sono allegati come parte

integrante e sostanziale dell'atto.

Le motivazioni esplicitate nella deliberazione e nei relativi allegati risultano, dunque, conformi a quanto previsto dall'art. 4, Tusp, in quanto l'attività svolta rientra nell'ambito di quelle previste dal comma 2, lett. a) della suddetta disposizione (i.e. *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*), potendosi ritenere integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.

3.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, co. 1, Tusp)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredato da note esplicative e indicatori di bilancio) che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio.

In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, la delibera del Comune prende atto del piano economico finanziario dell'affidamento alla Newco SpA, allegato al provvedimento.

Peraltro, in delibera, si specifica che la *“Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera nr. 11 del 04/06/2025 e i suoi allegati contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, come verificato dagli uffici comunali”*.

In sintesi, nella suddetta Relazione si evidenzia che, a livello reddituale, l’analisi economico-finanziaria sviluppata nel PEF *“rileva una progressiva crescita dell’EBITDA che dopo il primo triennio di avvio raggiunge un livello adeguato (circa € 4,5 milioni) per garantire il corretto rinnovo delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di superficie. Anche gli indicatori reddituali (ROI e ROS) confermano il raggiungimento nell’arco del primo triennio di valori adeguati, mentre il ROE, nei primi anni, registra valori elevati poiché il calcolo è influenzato dalla ridotta patrimonializzazione iniziale (capitale sociale € 4,5 milioni) rispetto al volume d’affari e all’utile di esercizio previsionale. A livello patrimoniale si rileva un valore del margine di struttura sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di affidamento indicando una buona solidità finanziaria dell’azienda, particolarmente importante nel settore dell’igiene ambientale fortemente labour intensive”*.

Sotto il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, il Comune, con nota del 10 luglio 2025 (prot. Cdc n. 4866 del 11 luglio 2025), ha attestato che *“i fondi necessari per l’acquisto delle quote della nuova società, di competenza di questo Ente, pari ad Euro 65.366,94 sono stanziati nel Bilancio di Previsione 2025/2027”*, alla missione 09, programma 03, titolo 3, c.p.d.c. 3.01.01.02.02, capitolo 3001.

Non si rinvergono, invece, nella deliberazione del Comune le opportune specifiche indicazioni in merito al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

In proposito ed in via generale, tuttavia, la Relazione evidenzia che prevedibilmente i Comuni soci *“non dovranno intervenire sulla struttura finanziaria della società”*, tenuto conto che: (i) il PEF, da un lato, prevede *“il mantenimento del conseguimento di un utile di esercizio per tutta la durata dell’affidamento”*, dall’altro, *“non prevede alcuna distribuzione di utili nel corso degli anni”*, rafforzando così *“la struttura patrimoniale dell’azienda e mettendo gli enti locali al riparo da ricadute negative sulla finanza pubblica”*; (ii) il contratto di servizio *“contiene modalità azioni e strumenti finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del PEF di affidamento”*.

Rimane all’evidenza in capo all’Ente medesimo, affinché sia mantenuta la sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, nonché di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

3.4 L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp).

L'art. 5, commi 1 e 3, Tusp impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In proposito, anche sotto tale aspetto, nella delibera:

- si dà atto che *“l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 viene assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore, nonché alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04/06/2025 ed al Piano economico finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività, che contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”*;

In particolare, la Relazione, per quanto di rilievo, contiene un'analisi di *benchmark* sotto i seguenti profili:

- *“confronto con affidamenti tramite gara pubblica, affidamenti a società in house e affidamenti a società miste pubblico-private del servizio di gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito o Sub-Ambito territoriale ottimale;*
- *confronto con i fabbisogni standard;*
- *confronto con i dati ISPRA”.*

In conclusione, considerando l'articolato quadro di riferimento emergente dalla documentazione trasmessa alla Sezione, riportato nella narrativa in fatto e illustrato nel presente paragrafo, può ritenersi assolto l'obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

3.5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp)

L'art. 5, comma 2, Tusp prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, la deliberazione consiliare non risulta motivata, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, allo stato degli atti, rende parere positivo, con le precisazioni di cui ai suesposti paragrafi 3.3 e 3.5, sulla conformità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della deliberazione consiliare del Comune di Buttapietra (VR) n. 19 del 27 giugno 2025, inerente alla costituzione della nuova società *in house* Newco SpA, comportante acquisizione di partecipazione diretta, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Buttapietra, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Buttapietra di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Il Relatore

Emanuele MIO

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 agosto 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente